

Sezione Fallimentare Ufficio di Savona



- 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve essere pertanto rigettata.

Rilevato poi

che parte ricorrente ha chiesto in subordine l'apertura della liquidazione controllata ex art 268 comma 2 CCII

premesso che il creditore istante BONGIORNI CAROLINA vanta un credito derivante da differenze retributive pari ad € 1.479,82 per (TFR, come da busta paga del febbraio 2022, doc O allegato al ricorso);

rilevato che da informazioni assunte presso ADER risultano debiti esigibili non prescritti per oltre 70.000,00 Euro , risultando così, nel complesso, superata la soglia di cui all'art. 268 comma 2 CCI;

Ritenuto che **STUDIO 23 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: mancato pagamento di un debito di così modesta entità nei confronti di una ex dipendente; chiusura attività e cancellazione della società in data 18.11.2024.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni previste per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dagli artt. 270 CCI;



visti gli artt. 1, 2, 27, 228, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

RIGETTA

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di STUDIO 23 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CF 01281120095, con domicilio in CORSO EUROPA 85/R BORGHETTO SANTO SPIRITO;

Letto l'art 270 CCII

ACCOGLIE

La richiesta subordinata di apertura della liquidazione controllata di STUDIO 23 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CF 01281120095, con domicilio in CORSO EUROPA 85/R BORGHETTO SANTO SPIRITO;

NOMINA

il dott./la dott.ssa **Paola Antonia Di Lorenzo** Giudice Delegato per la procedura

NOMINA

liquidatore l'Avv. CARLA ZANELLI ;

ORDINA

alla debitrice il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della resistente il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE

che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);



- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda a predisporre l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.

Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche



a) se il resistente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI.

Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 25.6.2025

Il Presidente -Giudice Relatore

Paola Di Lorenzo

